

Piano delle Attività Estrattive

P.A.E. 2020



N.T.A. - Allegato C

*Accordo, ai sensi dell'Art. 11 della Legge
241/90, tra il Comune di Bologna e la Ditta
Cave Nord S.r.l. relativo all'esercizio
dell'attività estrattiva sul territorio
comunale nel Polo estrattivo denominato
"Cappellina".*

**ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 241/90, TRA
IL COMUNE DI BOLOGNA E LA DITTA CAVE NORD S.R.L.
RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA SUL
TERRITORIO COMUNALE NEL POLO ESTRATTIVO
DENOMINATO "CAPPELLINA".**

tra:

il **Comune di Bologna** (di seguito il *Comune*), con sede a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, C. F. 01232710374, rappresentato dal Direttore del Settore Ambiente e Verde, Dott. Roberto Diolaiti, nato a Bologna il 09/08/1961, domiciliato per la carica in Bologna, Piazza Liber Paradisus, 10 – Torre A, CAP 40129 (Bologna), nominato con decreto sindacale PG 360655/2016, che qui interviene per dare esecuzione alla deliberazione DG/PRO/2020/21, PG 75454/2020;

e

la **Ditta CAVE NORD s.r.l.** (di seguito la *Ditta*,) con sede legale in Via Ungheri n. 11/A a Calderara di Reno (BO), iscritta al n. 03761380371 del Registro Imprese di Bologna ed al n. 314572 del R.E.A. di Bologna, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03761380371, nella persona del Sig. Gabriele Nanni, nato a San Giovanni in Persiceto il giorno 21/09/1967 e domiciliato per la carica in presso la sede della società, il quale interviene ed agisce nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi quale legale rappresentante della Ditta Cave Nord s.r.l.;

Premesso che:

- in attuazione del D.P.R. 616/77, la Regione Emilia Romagna ha emanato

la LR 17/7/91 n. 17 "Disciplina delle attività estrattive" ai sensi della quale i comuni sono tenuti a redigere un Piano delle Attività Estrattive (PAE), recependo le indicazioni del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE);

- la Provincia di Bologna ha approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 22 del 31/03/2014 il “PIAE 2013” che contiene la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco temporale decennale;

- il PIAE 2013 ha pianificato sul territorio comunale di Bologna ulteriori volumi di materiale utile nel Polo estrattivo denominato “Cappellina”, già pianificati dal PIAE 2002 (Delibera di approvazione del Consiglio Provinciale n. 22 del 30/3/2004) e dal PAE 2007 (approvato con Delibera di Consiglio Comunale OdG n. 43 del 29/01/2010);

- in particolare il PIAE 2013 ha pianificato nel territorio comunale bolognese e per quanto riguarda il polo estrattivo Cappellina della Ditta CAVE NORD s.r.l., già pianificato nel PAE 2007 per un quantitativo massimo di ghiaie e sabbie pari a 580.000 mc, un ulteriore volume di argille limose pari a 300.000 mc, modificandone al contempo il perimetro.

L’art 18 della LR 20/2000 (abrogata dalla LR 24/2017) prevedeva tra l’altro che:

- a) gli enti locali possono concludere accordi con soggetti privati per assumere nella pianificazione proposte di progetti e iniziative di rilevante interesse per la comunità locale, al fine di determinare talune previsioni del contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, nel rispetto della legislazione e pianificazione

sovraordinata vigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi (vedi art 18 comma 1 LR citata);

b) l'accordo costituisce parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed è soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. L'accordo è recepito con la delibera di adozione dello strumento ed è condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato (vedi art. 18 comma 3 LR citata);

c) per quanto non disciplinato dalla legge regionale 20/2000 trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 (vedi art. 18 comma 4 LR citata).

Considerato che:

- tra il Comune di Bologna e la Ditta in data 13.10.2008 veniva sottoscritto un Accordo ai sensi dell'art. 18 della L.R.20/2000 e dell'art. 11 della L. 241/1990, parte integrante delle Norme Tecniche di Attuazione del PAE 2007, relativo alle attività estrattiva sul territorio comunale nel polo Cappellina, nel quale la Ditta si è impegnata - come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva che sarà esercitata nel Polo estrattivo Cappellina, determinati dalla sottrazione di risorsa non rinnovabile, dall'alterazione delle condizioni di permeabilità dei suoli, dalla eliminazione di vegetazione e dalle conseguenti alterazioni paesaggistiche - a contribuire con la somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per il miglioramento del territorio in cui è localizzata l'attività estrattiva; in particolare tale contributo sarà finalizzato alla realizzazione di piste ciclabili e/o la fornitura di attrezzature ed arredi nel territorio del quartiere Borgo Panigale ed individuate dal

Quartiere medesimo ma potrà anche, sempre su richiesta di quest'ultimo, essere destinato diversamente. Tale somma sarà percentualmente ripartita sulla base dell'entità degli interventi estrattivi da autorizzare nel Polo Cappellina e versata in un'unica soluzione entro 30 gg dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva.

- Comune e Ditta hanno sottoscritto, in data 31/10/2016 (Rep. 2182/2016), un Accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 24 della LR 7/2004, obbligatorio per i poli estrattivi, finalizzato ad organizzare razionalmente ed in maniera integrata le diverse fasi attuative delle attività di coltivazione e sistemazione, che in particolare prevede:

- una suddivisione del polo in tre lotti, a cui corrispondono tre singole fasi di intervento;
- un cronoprogramma, che prevede un arco temporale complessivo di 12 anni per le attività di coltivazione e sistemazione delle 3 fasi di intervento;
- l'impegno della Ditta a realizzare lungo tutto il confine Nord del Polo estrattivo in adiacenza a Via del Cerchio una fascia boscata di larghezza non inferiore a 20 m, contestualmente all'attuazione della prima fase di intervento.

Dato atto che:

- stante l'abrogazione della LR 20/2000 e, conseguentemente, dell'art. 18, il presente accordo viene sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della L. 241/1990 al fine di determinare il contenuto discrezionale delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano; esso costituirà parte integrante della proposta di PAE e sarà efficace con l'approvazione

del PAE medesimo;

- ai sensi dell'Art. 24 della L.R. 7/2004 sono obbligatori, per le aree interessate da Poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore, accordi tra Enti locali e i soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive, e che tali accordi sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 11 Legge 241/1990 e s.m.i..

Tutto ciò permesso e considerato, tra le parti sopra intervenute e rappresentate si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

1.1 - Le premesse e i considerati formano parte integrante del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

ART. 2 – Impegni della Ditta

2.1 – La Ditta si impegna, come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva che sarà esercitata nel Polo estrattivo Cappellina, a contribuire con la somma di euro 200.000,00 (duecentomila/00) per il miglioramento del territorio in cui è localizzata l'attività estrattiva; in particolare tale contributo sarà finalizzato alla realizzazione di piste ciclabili e/o la fornitura di attrezzature ed arredi nel territorio del quartiere Borgo Panigale – Reno ed individuate dal Quartiere medesimo ma potrà anche, sempre su richiesta di quest'ultimo, essere destinato diversamente. Tale somma sarà percentualmente ripartita sulla base dell'entità degli interventi estrattivi da autorizzare nel Polo Cappellina, in riferimento al solo quantitativo di inerti pregiati (ghiaie e sabbie), e versata in un'unica soluzione entro 30 gg dal

rilascio dell'autorizzazione estrattiva.

Resta inteso che l'ultima quota dovrà comunque concorrere al versamento del 100% della somma di cui sopra.

2.2 – La Ditta si impegna a organizzare la coltivazione e sistemazione del polo estrattivo Cappellina nel rispetto della fasi e del cronoprogramma indicati nell'accordo stipulato in data 31/10/2016 (Rep. 2182/2016), ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 24 della LR 7/2004.

2.3 – La Ditta si impegna a realizzare lungo tutto il confine Nord del Polo estrattivo in adiacenza a Via del Cerchio una fascia boscata di larghezza non inferiore a 20 m, contestualmente all'attuazione della prima fase di intervento.

ART. 3 – Impegni del Comune di Bologna

3.1 - Il Comune si impegna ad inserire nel nuovo PAE, in recepimento del PIAE 2013, la scheda di progetto riportata di seguito, relativa al polo Cappellina.

Polo CAPPELLINA (Zona Dan per attività estrattive di nuovo insediamento)

- Stato della cava: da attivare - inattiva
- Tipologia del materiale da estrarre: ghiaia, sabbia alluvionale e argille limose
- Metodo di coltivazione: a cielo aperto del tipo a fossa
- Profondità massima di scavo: - 20 m di profondità dal piano di campagna originario, compatibilmente con il mantenimento di un franco di almeno 1 m con il livello massimo della falda presente; - 12 m dal p.c. nel caso in cui la singola fase estrattiva interessi esclusivamente l'argilla limosa

- Quantitativo massimo autorizzabile di ghiaia e sabbia alluvionale: 580.000 m³
- Quantitativo massimo autorizzabile di argille limose: 300.000 m³
- Ambito del territorio comunale: Ambito da riqualificare specializzato n. 123 - Aeroporto Marconi, del Piano Strutturale Comunale (PSC)
- Tipologia di recupero: agricolo, ad esclusione dell'area ricompresa nella zona di impianto S.Anna.
- Quota di tombamento: a piano di campagna originario, ad esclusione di una porzione del polo contigua all'area dell'impianto S.Anna, che potrà essere sistemata a quote non inferiori a -8 m dal piano di campagna originario.
- Prescrizioni generali:
 - Si dà atto dell'accordo sottoscritto con la Ditta ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 24 della LR 7/2004, in data 31/10/2016 (Rep. 2182/2016).
 - Si dà atto dell'accordo sottoscritto con la Ditta ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 in data 16/03/2020.
- Prescrizioni specifiche:
 - Misure di mitigazione volte a ridurre l'impatto acustico e sulla qualità dell'aria in corrispondenza dei ricettori sensibili limitrofi (bagnatura delle vie di circolazione interne con autobotte, lavaggio del tratto di viabilità urbana utilizzato dai mezzi pesanti, messa a dimora lungo il ciglio di cava di vegetazione a fusto minimo di 2 metri anche con funzione di barriera per gli inquinanti aerei,

bagnatura delle zone di accumulo provvisorio di materiali sterili che dovranno essere inerbite nel caso si prevedano tempi di accumulo superiore ai 6 mesi).

- Monitoraggio acustico e atmosferico periodico volto alla stima dei livelli acustici assoluti di immissione e differenziali, e della qualità dell'aria in corrispondenza dei ricettori sensibili limitrofi.

- Monitoraggio piezometrico e qualitativo delle acque di falda.

- Realizzazione, lungo tutto il confine Nord del Polo estrattivo in adiacenza a Via del Cerchio, di una fascia boscata di larghezza non inferiore a 20 m, contestualmente all'attuazione della prima fase di intervento.

- Preliminare esecuzione di un argine in terra, dell'altezza di 3 m che si svilupperà lungo il lato occidentale e per un tratto di quelli settentrionali e meridionali del Polo. A sud l'argine si interromperà per consentire la manutenzione dell'argine del Fosso Canocchia.

- Versamento di un contributo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), come azione compensativa volta a controbilanciare gli impatti irreversibili sul territorio dell'attività estrattiva che sarà esercitata nel Polo estrattivo Cappellina, determinati dalla sottrazione di risorsa non rinnovabile, dall'alterazione delle condizioni di permeabilità dei suoli, dalla eliminazione di vegetazione e dalle conseguenti alterazioni paesaggistiche. Tale contributo sarà finalizzato alla realizzazione di piste ciclabili e/o la fornitura di attrezzature ed arredi nel territorio del Quartiere Borgo Panigale - Reno ed individuate dal Quartiere

medesimo ma potrà anche, sempre su richiesta di quest'ultimo, essere destinato diversamente. Tale somma sarà percentualmente ripartita sulla base dell'entità degli interventi estrattivi da autorizzare nel Polo Cappellina, in riferimento al solo quantitativo di inerti pregiati (ghiaie e sabbie), e versata in un'unica soluzione entro 30 gg dal rilascio dell'autorizzazione estrattiva. L'ultima quota dovrà comunque concorrere al versamento del 100% della somma di cui sopra.

ART.4 - Validità dell'accordo

Il presente accordo è disciplinato dall'art. 11 della Legge 241/1990 ed avrà piena efficacia con l'approvazione del PAE da parte del Consiglio comunale; le parti convengono espressamente che il presente accordo, essendo condizionato alla conferma delle sue previsioni nel piano approvato, si intenderà risolto qualora ciò non avvenisse.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 11, comma 4, della L. 241/1990 il Comune, si riserva la facoltà di recedere dal presente accordo in caso di grave inadempienza della parte privata in ordine agli obblighi assunti con il presente accordo.

ART. 5 – Spese

Il presente atto, redatto nella forma della scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 parte II della Tariffa annessa al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Tutte le spese relative all'eventuale registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione stessa.

ART 6 - Richiami normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente accordo, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi 2 e seguenti dell'art 11 della legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni nonché in quanto compatibili i principi del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 7 - Controversie foro competente

In caso di controversie inerenti all'esecuzione del presente accordo non risolvibili dalle parti, è competente il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia – Romagna, sede di Bologna.

ART: 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi alle attività oggetto del presente accordo ai sensi del Regolamento U.E. 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e ai sensi del D.Lgs. 196/2003 – Codice per la protezione dei dati personali, ove compatibile con il Regolamento citato.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Bologna, 16 marzo 2020

Per il Comune di Bologna

Settore Ambiente e Verde

il Direttore Roberto Diolaiti

Per Cave Nord s.r.l.

il Vice Presidente

Gabriele Nanni

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)